

**REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2000 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2000**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina e proroga l'impegno accettato con decisione 94/202/CE della Commissione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. INCHIESTA PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 821/94⁽²⁾, il Consiglio ha istituito, dopo un riesame in vista della scadenza, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio, di cui al codice NC 2849 20 00, originario della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «Cina»), della Federazione russa (in appresso denominata «Russia») e dell'Ucraina. Al tempo stesso, la Commissione ha accettato un impegno offerto dal governo della Russia insieme alla V/O Stankoimport, Mosca, Russia.

B. INCHIESTA IN CORSO

(2) In seguito alla pubblicazione, nell'ottobre 1998⁽³⁾, di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame presentata dal CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica), per conto di produttori che rappresentano una proporzione rilevante della produzione comunitaria di carburo di silicio (in appresso denominati «produttori comunitari richiedenti»). Per giustificare la richiesta, si adduceva che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame, la Commissione ha aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in

appresso denominato «regolamento di base») mediante la pubblicazione di un avviso di apertura⁽⁴⁾.

(4) L'inchiesta sul rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping riguardava il periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare tale rischio riguardava il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta sul pregiudizio» o «PIP»).

(5) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'avvio del riesame i produttori comunitari richiedenti, gli esportatori e i produttori esportatori della Cina, della Russia e dell'Ucraina, gli importatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, inviando questionari a tutte le parti suddette, nonché a coloro che si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura e al produttore esportatore del paese analogo, il Brasile, che ha collaborato. La Commissione ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

(6) Hanno risposto al questionario tutti i produttori comunitari richiedenti, quattro importatori, due operatori commerciali associati a un importatore collegato e sei utilizzatori. Altri tre importatori, inoltre, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

(7) Hanno collaborato all'inchiesta le seguenti società dei paesi esportatori interessati:

a) produttori esportatori:

— Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ucraina

— Volzhsky Abrasive, Volzhsky, Regione Volgograd, Russia.

b) Esportatore:

— Stankoimport, Mosca, Russia.

c) Importatore collegato:

— Mineral Abrasive Rohstoff, Kuppenheim, Germania.

d) Produttore nel paese analogo:

— Casil S/A Carbureto de Silício, São Paulo, Brasile.

(8) Nessuno dei produttori esportatori con sede in Cina ha collaborato all'inchiesta.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 94 del 13.4.1994, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/97 (GU L 254 del 17.9.1997, pag. 6).

⁽³⁾ GU C 316 del 14.10.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 99 del 10.4.1999, pag. 18.